

P R O T O C O L L O


TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nel quadro dei rapporti di Amicizia e Buon Vicinato esi-
stenti tra i due Paesi ed in particolare dell'articolo 47 del-
la relativa Convenzione conclusa a Roma il 31 marzo 1939 e
successive modifiche, il Governo della Repubblica di San Ma-
rino ed il Governo della Repubblica Italiana hanno convenuto
- in attesa dell'entrata in vigore della Convenzione moneta-
ria tra i due Paesi (firmata a San Marino il 7 dicembre 1981)
di cui sono in corso le procedure per l'autorizzazione alla
ratifica - che la Repubblica Italiana metterà a disposizione
della Repubblica di San Marino la Zecca di Roma per la conia-
zione, per gli anni 1982/1983, di monete diverse dall'oro per
un valore nominale che non potrà eccedere, per ognuno dei due
anni suindicati, la somma complessiva di un miliardo e cento
milioni di lire italiane (e comunque per un quantitativo di
pezzi conati non superiore a centodieci milioni).

Il presente Protocollo entrerà in vigore all'atto della
firma.

Fatto a San Marino in duplice originale, il giorno 21 del
mese di maggio dell'anno millenovecentottantadue e millesei-
centottantuno dalla Fondazione della Repubblica.

Per il Governo della
Repubblica di San Marino



Per il Governo della
Repubblica Italiana

